

**Assemblea ordinaria dei Soci
del 12/04/2019
Relazioni all'assemblea**

4. Relazione su Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi

"Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2016 per il triennio 2016-2018. Ai componenti del Consiglio va un sentito ringraziamento per la proficua attività svolta nell'interesse dell'Istituto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per il triennio 2019-2021 e più precisamente sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2021.

Modalità di elezione

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 15 dello Statuto sociale, cui si fa espresso rimando, e prevede la nomina sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega):

- devono essere depositate, corredate della documentazione richiesta, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;
- devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, elencati mediante numerazione progressiva, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Risultano eletti consiglieri tutti i candidati, eccetto uno, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Orientamento su dimensione e composizione del Consiglio per il triennio 2019-2021

Alla luce dell'esito del processo di autovalutazione, e tenuto conto della normativa di settore e statutaria, il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ha approvato nella seduta del 25 marzo 2019 il "Documento sulla Composizione Quali-Quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", contenente i seguenti orientamenti relativamente alla dimensione e composizione del Consiglio per il triennio 2019-2021:

- Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. è, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, una "banca intermedia", e pertanto il numero massimo dei consiglieri non può essere superiore a 13 come previsto dallo Statuto; l'orientamento è di confermare in 13, come per il mandato appena concluso, il numero degli Amministratori;

- il numero dei consiglieri indipendenti deve essere almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dotati anche di esperienza e professionalità adeguate per ricoprire il ruolo di referente aziendale delle funzioni di controllo;
- i candidati devono garantire adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., anche in considerazione della loro partecipazione a eventuali Comitati o a eventi ai quali siano invitati, e fermo restando il tempo da dedicare alla preparazione delle riunioni consiliari;
- è considerata fondamentale la *diversity* per quanto concerne genere, età, proiezione internazionale, competenze professionali, esperienza nel ruolo.

Per quanto attiene alla nomina del Presidente, si propone che la presidenza del Consiglio di Amministrazione spetti al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Con riferimento infine al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione si propone di stabilire, con decorrenza dalla data di nomina e per la durata del mandato, in complessivi Euro 425.000,00 l'emolumento annuo lordo ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, dando mandato al Consiglio stesso di ripartirlo tra i suoi membri, oltre ad IVA ed oneri accessori di legge e al rimborso, su richiesta, delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Ferma restando da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ. e sentito il Collegio Sindacale, la determinazione del compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche".

Pordenone, 25 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio"

**COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA OTTIMALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA
S.p.A.**

1. Premessa

Le vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di Governo Societario, conformemente alle regole, ai principi e alle linee guida elaborate dalle Autorità del settore anche a livello internazionale ed in particolare europeo¹ (di seguito complessivamente richiamati per brevità come la "Normativa"), disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo delle banche nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, tenendo conto che gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Con specifico riferimento alla composizione ed alla nomina degli organi sociali, la Normativa prevede che il relativo processo, che vede coinvolti più organi e funzioni, sia diretto ad assicurare che negli organi di amministrazione e in quelli di controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo attribuito. Pertanto, le professionalità necessarie a realizzare questo risultato devono essere definite *ex ante* e riviste nel tempo, se necessario, per tenere conto delle criticità emerse e il processo di selezione e di nomina dei candidati deve tener conto di tali indicazioni.

In previsione della prossima elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di "Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.", prevista in occasione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'Esercizio al 31/12/2018, si porta a conoscenza dei Soci la composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione in carica, affinché se ne possa tenere conto nella scelta dei candidati alla nomina.

1.1 Caratteristiche della Banca e modello di Corporate Governance

Crédit Agricole FriulAdria è soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A. ed appartenete al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che da un lato fa della vocazione territoriale, della vicinanza e della relazione con il cliente il proprio punto di forza e dall'altro presenta una vocazione internazionale facendo parte di gruppo francese che è leader della banca retail in Europa.

Alla luce di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e, comunque, della normativa applicabile, la Banca, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, rientra tra le banche che la Normativa definisce di dimensioni intermedie.

Il modello di governance previsto dallo Statuto è il sistema c.d. "tradizionale", basato sul binomio Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale.

Il governo societario è demandato, secondo le rispettive competenze, a:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo;

¹ Disposizioni di Vigilanza per le Banche Circolare n. 285 del 17/12/2013 in particolare Parte Prima - Titolo IV; EBA (European Banking Authority) e ESMA (European Securities and Markets Authority) "Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/UE ad Directive 2014/65/EU" del 26/09/2017; BCE "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" del 05/2017.

- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale.

A completamento della struttura di governo societario ed al suo vertice, si colloca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo, sovrintendendo, altresì, alle relazioni esterne ed istituzionali.

2. Linee Applicative

2.1. Principi Generali

La Normativa stabilisce che le banche sono tenute ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito, prevedendo che nei suddetti organi siano presenti soggetti:

- sotto il profilo qualitativo: *i*) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (a titolo esemplificativo, funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc); *ii*) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca; *iii*), con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; *iii*) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV; *iv*) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio;
- sotto il profilo quantitativo: il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Le Disposizioni prevedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi i Consiglieri non esecutivi in quanto compartecipi delle decisioni assunte dal Consiglio medesimo e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

La Normativa prevede, altresì, che, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla

gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della banca ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La costituzione all'interno del Consiglio di Amministrazione di comitati, specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi) in particolare del Comitato Parti Correlate ed in cui siano nominati anche componenti indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

2.2. La composizione quantitativa

La Normativa prevede, per le banche intermedie, che il numero degli amministratori non superi, salvo motivati casi eccezionali, le tredici unità nel complesso.

Precisato, al riguardo, che lo Statuto di Crédit Agricole FriulAdria prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque a tredici membri,, si rappresenta che l'attuale (alla data di approvazione del presente documento) Consiglio di Amministrazione della Banca è costituito da tredici Consiglieri ed è presente il Comitato Parti Correlate composto da tre componenti effettivi indipendenti.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio suggerisce agli azionisti, cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo amministrativo, l'indicazione di un numero di componenti idoneo a consentire una funzionalità ed una efficacia dell'azione dell'Organo che, a parere del Consiglio medesimo, è pari a tredici Consiglieri, di cui un Presidente e un Vice Presidente.

La Normativa specifica, altresì, che la composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

2.3. La composizione qualitativa

La verifica dei requisiti di idoneità forma parte della ordinaria attività di vigilanza della BCE sulla *governance* delle banche. Per lo svolgimento della sua funzione, la BCE può ricorrere a tutti i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile²; alcuni di questi poteri sono, a titolo esemplificativo, l'imposizione di condizioni o obblighi e l'emanazione di raccomandazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità nonché la rimozione degli esponenti che risultino non soddisfare i requisiti previsti.

L'idoneità dei membri dell'organo amministrativo a ricoprire la carica è valutata sulla base di una pluralità di requisiti attinenti a: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

² In particolare, ci si riferisce al Regolamento UE n. 1024 del 15/10/2013 cd. "Regolamento sull'MVU".

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale, vengono di seguito delineati i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere sulla base dei seguenti criteri: (i) rapporto appropriato tra consiglieri esecutivi e non esecutivi ed indipendenti; (ii) competenze diffuse e diversificate sotto i profili delle competenze manageriali e professionali; (iii) rappresentatività e conoscenza dei territori di riferimento nonché delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato; (iv) profili attitudinali; (v) onorabilità e correttezza; (vi) disponibilità di tempo; (vii) indipendenza; (viii) cumulo degli incarichi e (ix) diversificazione tra i generi.

Al riguardo trovano applicazione i requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998, nonché le indicazioni delle Joint Guidelines EBA/ESMA e della Guida BCE, le quali prevedono che i componenti dell'organo amministrativo debbano possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; sono tenute in considerazione sia la conoscenza teorica, derivante da studi e/o da formazione, sia l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

L'autorevolezza e la professionalità dei Consiglieri devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che, nel suo complesso, il Consiglio posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, in particolare, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In modo più specifico, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale e nel rispetto della vigente normativa, si raccomanda che i candidati al ruolo di Consigliere di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria siano in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti (per quanto per alcune posizioni tale livello possa essere raggiunto mediante formazione specifica):

- mercati finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici o del piano industriale di una banca e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio), compresa l'esperienza riguardante espressamente le deleghe dell'esponente;
- contabilità e revisione;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* di una banca, finalizzato ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di una banca, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.

Inoltre, considerata la vocazione al servizio delle imprese, dei territori e delle comunità di riferimento, si reputa che nel Consiglio debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento della Banca. Si ritiene, altresì, necessario che vengano valorizzati i profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte dei Consiglieri.

Le suddette competenze, come già evidenziato, possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l'esperienza pluriennale - ove possibile anche a livello internazionale - maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, sono prese in considerazione anche le caratteristiche e le capacità personali dell'esponente (c.d. "soft skills", indicate dalle Joint Guidelines EBA/ESMA) quali: integrità, risolutezza, comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela, leadership.

Si raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'Organo Amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del medesimo Consiglio.

Ciascuna candidatura deve essere corredata da curricula³, riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopraindicati, nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e la loro accettazione della candidatura.

2.4. Requisiti di onorabilità e professionalità

Considerata l'importanza dei requisiti di onorabilità e professionalità anche sotto l'aspetto reputazionale, si raccomanda che i candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998.;
- non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalla carica ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 161/1998;
- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Trovano, altresì, applicazione gli elementi di valutazione indicati nelle Joint Guidelines Eba/Esma e nella Guida BCE, a cui si rinvia.

La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa.

Un esponente di nuova nomina sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.

³ Il curriculum vitae deve essere redatto dal candidato sia in italiano che in inglese.

2.5. Disponibilità di tempo e Limite ai Mandati

Viene raccomandato che, ai fini dell'individuazione delle candidature a Consigliere di Amministrazione, i candidati assicurino un'adeguata disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura, della qualità e della complessità dello stesso, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati consiliari, di cui il candidato potrebbe essere componente. A supporto di ciò, si rappresenta che nell'esercizio 2018 si sono tenute numero sei riunioni del Consiglio di Amministrazione, sei riunioni di Comitato Esecutivo e 11 riunioni di Comitato Parti Correlate.

Occorre anche considerare l'impegno necessario per la partecipazione ad iniziative di *induction*, finalizzate a fornire ai Consiglieri di Amministrazione un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, e l'impegno necessario per la partecipazione di Consiglieri quali invitati nei Comitati di cui non facciano parte.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun Consigliere per la loro preparazione e i trasferimenti. A questo proposito si evidenzia come, sulla base dell'esperienza maturata, l'impegno del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia tale da assorbire, per lo svolgimento del proprio ruolo, una rilevante parte del suo tempo; risulta, quindi, opportuno che gli azionisti individuino i profili di candidati che possano essere chiamati a ricoprire queste cariche, tenendo in debito conto tale circostanza.

In considerazione di quanto esposto e richiesto dalla Normativa, si raccomanda che i candidati e, successivamente, i nominati Consiglieri di Amministrazione accettino la carica solo se ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto:

- degli altri impegni e/o delle circostanze di natura personale e professionale;
- dello svolgimento di incarichi ricoperti in altre società;
- della natura, della portata e della complessità delle funzioni svolte, anche in ragione delle dimensioni, della situazione societaria e della ubicazione della Banca.

2.6. Limiti al cumulo di incarichi

Con riferimento al numero degli incarichi, si rimanda all'art. 91 della Direttiva c.d. "CRD IV"⁴ che stabilisce il numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali.

2.7. Incompatibilità (cd. 'interlocking')

In conformità all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011⁵ e all'art. 2390 del Codice Civile ("Divieto di Concorrenza"), si raccomanda che

⁴ Direttiva n. 2013/36/UE del 26 giugno 2013.

⁵ "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari: "1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. 2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina.

nelle liste da presentarsi per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente valutata l'insussistenza attuale e prospettica di cause di incompatibilità.

2.8. Indipendenza

Tutti i componenti, esecutivi e non, del Consiglio di Amministrazione devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del vigente Statuto, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati deve essere costituito da Consiglieri che, secondo i requisiti di legge, possano essere qualificati come indipendenti.

Ferma restando, se più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza normativamente previsti, non possono essere nominati Consiglieri Indipendenti ai sensi del vigente Statuto i seguenti soggetti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; diversamente ciò si verifica quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante e qualora non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base delle politiche approvate dalla Banca.

2.9. Quote di genere

Al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'organo, fermo quanto previsto dalla normativa regolamentare tempo per tempo vigente, si ritiene importante che la composizione degli organi rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di genere.

Si raccomanda, pertanto, che si tenga conto del criterio di genere nella presentazione delle candidature e che, in ogni caso, sia garantita la presenza del genere meno rappresentato nell'organo di appartenenza.

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente. 2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".